



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 maggio 2017
(OR. en)

8299/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0070 (NLE)**

**AGRI 202
PROBA 8**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di Consiglio internazionale dei cereali
con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio
dei cereali del 1995**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata approvata con la decisione 96/88/CE del Consiglio¹. Tale decisione è entrata in vigore per un periodo di tre anni ed è stata regolarmente prorogata per successivi periodi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2015, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2017. Un'ulteriore proroga è nell'interesse dell'Unione.
- (2) È pertanto opportuno autorizzare la Commissione, che rappresenta l'Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali, a votare a favore della proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni a decorrere dal 1° luglio 2017.

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dei cereali.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
